

ACCORDO DI RISERVATEZZA

TRA

La LUCCA CREA Srl, con sede in Lucca, Corso Garibaldi 53, codice fiscale/partita IVA 01966320465, in persona del Direttore Generale, Dott. Emanuele Vietina, domiciliato per la carica presso la sede della società indicata, il quale interviene al presente atto munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente accordo, di seguito indicata anche quale "Ente Appaltante"

E

....., con sede legale in....., capitale sociale Euro int. vers., Codice Fiscale ed Iscrizione al Registro delle Imprese di..... n. (nel seguito indicata come "Parte Concorrente");

di seguito indicate anche congiuntamente come "le Parti"

Premesso che

- Lucca Crea Srl, in qualità di Ente Appaltante, ha indetto una gara aperta avente ad oggetto il servizio di gestione delle attività digital per Lucca Crea, la manifestazione Lucca Comics & Games e la manifestazione Lucca Collezionando per il periodo 1/5/18-30/4/21, individuata con il numero di gara 7046189;
- La suddetta gara ha ad oggetto i servizi di gestione delle attività digital per Lucca Crea, la manifestazione Lucca Comics & Games e la manifestazione Lucca Collezionando come analiticamente indicati all'art. 1 del Bando di Gara, per il periodo 1/5/2018-30/4/2021.
- Per consentire a tutti i concorrenti di partecipare formulando la propria offerta, l'Ente appaltante intende rivelare a ciascuna concorrente informazioni tecniche riservate relative alle soluzioni attualmente in essere, consentendo l'accesso alle aree riservate ed ai codici sorgente dei software gestionali implementati e/o utilizzati da Lucca Crea Srl per la gestione delle attività digital;
- L'Ente Appaltante desidera pertanto regolare il trattamento delle informazioni tecniche e/o commerciali a cui la Parte Concorrente avrà accesso, secondo le modalità definite nel presente accordo, senza alcuna limitazione relativamente alla tipologia delle informazioni tecniche e commerciali divulgate.

Tutto ciò premesso

1. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo (qui di seguito "l'Accordo").
2. Ai fini del presente Accordo sono considerate riservate le informazioni o i dati, tutti, a cui la parte partecipante alla gara di appalto sopra individuata verrà a conoscenza a seguito dell'accesso alle aree riservate ed alla comunicazione dei codici sorgente dei software gestionali implementati e/o utilizzati da Lucca Crea Srl per la gestione delle attività digital;
3. Le Informazioni Riservate messe a conoscenza dall'Ente Appaltante potranno essere utilizzate dalla Parte Concorrente solo ai fini delle attività relative alla partecipazione al bando di gara identificato in premessa.

4. La Parte Concorrente si adopererà al fine di prevenire la divulgazione delle informazioni riservate, sia tecniche che personali e dei dati sensibili condivisi dall'Ente Appaltante ed appresi nell'ambito dell'attività di partecipazione alla gara di appalto sopra individuata e le sottoporrà alle misure di sicurezza con le quali è solita trattare le proprie informazioni aventi un livello di riservatezza equiparabile a quello delle Informazioni Riservate ricevute. Questo livello di riservatezza non potrà comunque essere inferiore al livello di diligenza qualificata di un operatore professionale del relativo settore.
5. La Parte Concorrente dovrà adottare le necessarie precauzioni onde prevenire la divulgazione delle Informazioni Riservate fornite dall'Ente Appaltante a membri della propria organizzazione che non abbiano necessità di conoscerle ai fini della partecipazione alla gara di appalto individuata nelle premesse di cui sopra. La Parte Concorrente dovrà, inoltre, assicurare che i membri della propria organizzazione a cui verranno comunicate, qualora necessario, tali Informazioni Riservate, saranno soggetti ai medesimi obblighi previsti nel presente Accordo.
6. Le obbligazioni relative all'utilizzazione e alla divulgazione delle Informazioni Riservate non si applicano alle informazioni che, con evidenza scritta, la Parte Concorrente sia in grado di provare:
 - a) siano divenute di pubblico dominio senza colpa o negligenza della Parte Concorrente;
 - b) fossero già note alla Parte Concorrente al momento della comunicazione;
 - c) siano state divulgate dietro consenso scritto dell'Ente Appaltante o comunque senza violazione del presente Accordo;
 - d) siano state divulgate per adempimento di legge o su richiesta di un'Autorità Governativa o Giurisdizionale competente.

Nel caso si verifichi la fattispecie di cui alla precedente lettera e) la Parte Concorrente, compatibilmente con gli eventuali vincoli di legge, dovrà immediatamente notificare all'altra Parte rendendosi disponibile a coadiuvare quest'ultima in ogni più opportuna azione tesa ad evitare la divulgazione delle Informazioni Riservate in questione.

8. A tutela della proprietà intellettuale dell'Ente Appaltante sui software e le soluzioni tecniche adottate ed implementate, con la stipula del presente Accordo non si intende attribuire o far sorgere in capo alla Parte Concorrente alcuna licenza, altro diritto d'uso o altro diritto sulle informazioni tecniche o commerciali e personali rivelate dall'Ente Appaltante che rimangono, pertanto, di proprietà esclusiva di Lucca Crea Srl.

9. Parte Concorrente si obbliga, sin d'ora, ad agire in modo che la divulgazione e l'utilizzo delle Informazioni Riservate rivelate nell'ambito della partecipazione alla gara di appalto non violi leggi vigenti ed applicabili né i diritti di soggetti terzi.

10. Parte Concorrente deve tenere indenne l'Ente Appaltante da qualsiasi danno, perdita o costo derivante dal mancato rispetto del presente obbligo di riservatezza e tutela della proprietà intellettuale.

11. Se la Parte Concorrente dovesse essere oggetto di fusione, acquisizione, incorporazione o riorganizzazione aziendale, il soggetto successore sarà comunque tenuto a rispettare gli obblighi contenuti nel presente Accordo.

12. Il mancato esercizio dei diritti derivanti alle Parti ai sensi del presente Accordo non pregiudica il diritto delle Parti di avvalersene successivamente, né può essere interpretato come una rinuncia agli stessi, salvo che la Parte che ne è titolare vi abbia espressamente rinunciato per iscritto.

13. Il presente Accordo è soggetto a e va interpretato secondo la legge della Repubblica Italiana.

14. Il presente Accordo è stato firmato dalle Parti in due esemplari, uno per ciascuna Parte e ciascuna copia costituisce un originale.

Lucca, lì

Per LUCCA CREA Srl

Per

Firma:

Firma:

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342, C.C., la Parte Concorrente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni del presente accordo di cui ai punti n. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14

Firma del legale rappresentante della Parte Concorrente